

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 904

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CATTANEO, PAOLO EMILIO RUSSO, DEBORAH BERGAMINI, DALLA
CHIESA, MULÈ, NAZARIO PAGANO, TASSINARI**

Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva

Presentata il 21 febbraio 2023

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge costituzionale, che riproduce il testo già approvato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nel corso della XVIII legislatura, si intende finalmente offrire un riconoscimento formale allo sport all'interno della Carta costituzionale. È opinione oramai diffusa e consolidata, in dottrina e in giurisprudenza, che la pratica sportiva sia divenuta materia oggetto di copertura costituzionale, seppur implicitamente, sulla base di una variegata serie di indici normativi. Lo sport è, infatti, annoverabile tra i diritti inviolabili dell'uomo, che concorrono allo sviluppo della sua personalità; è un elemento da valorizzare nell'ambito della promozione del principio di uguaglianza formale e sostanziale; costituisce modalità di esercizio della libertà di riunione e di associa-

zione; rappresenta un elemento di realizzazione del benessere e dell'integrità psicofisica; è mezzo di espressione e diffusione di valori culturali e formativi.

Lo sport, inoltre, dispiega una fondamentale funzione di integrazione sociale e culturale sancita e riconosciuta dalla comunità internazionale, nonché in ambito europeo. L'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, rubricato « Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi ed allo sport », nel sancire il diritto delle persone con disabilità a prendere parte, su basi di uguaglianza, alla vita culturale e a sviluppare e realizzare il proprio potenziale creativo, artistico e intellettuale, pone al centro, quale elemento basilare di inclusione e di progresso, lo sport e la pratica

delle attività sportive ordinarie a tutti i livelli.

Dunque, al fine di riconoscere il ruolo centrale dello sport e della pratica dell'attività sportiva nella società attuale, si propone di introdurre nella nostra Costituzione un ulteriore periodo all'articolo 33 per affermare che la Repubblica (in tutti i livelli ordinamentali di cui si compone:

Stato, regioni e province autonome, città metropolitane e comuni) riconosce, promuove e tutela il diritto allo sport, nella sua accezione educativa e sociale e garantisce le condizioni che agevolano e rendono effettivo l'accesso alla sua pratica e il suo esercizio, sia in forma individuale che in forma associata.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

Art. 1.

1. All'articolo 33 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme ».



19PDL0025050